

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 03/03/2023

FATTO

In data 30.03.2011 veniva stipulato tra il ricorrente e l'intermediario un contratto di credito *revolving* con importo totale del credito pari a € 1.500,00, che prevede un TAN del 15,96% e un TAEG del 17,18%; parte ricorrente lamenta l'indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo, che sarebbe pari al 18,914%; richiama l'art. 2, comma 3, lett. d) del d.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, "che, prevedeva l'inclusione nel TAEG delle spese di riscossione dei rimborsi, di incasso delle rate, delle assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, mentre il successivo art.2 comma 4 lett.e) escludeva le spese per assicurazioni o garanzie di titolo diverso"; precisa che il TAEG è stato calcolato secondo quanto riportato nell'allegato 5C, introdotto con Provvedimento delle Disposizioni della Banca d'Italia; sottolinea, in particolare, che tramite il Documento DOMANDE FREQUENTI SUL PROVVEDIMENTO DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, la Banca d'Italia ha stabilito che nel periodo antecedente al recepimento della direttiva 2011/90/EU (ovvero nei contratti stipulati entro la data del 31 maggio 2011), il TAEG relativo alle carte di credito *revolving* – per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime – va



calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni. Inoltre, il ricorrente osserva che, secondo le Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia vigenti all'epoca dei fatti, nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, per il Corretto Calcolo del TAEG si presume che: che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero; che il credito sia fornito per un periodo di un anno; che il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri; che il rimborso venga effettuato in 12 rate mensili di uguale importo. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno"; riferisce che nel caso di specie il TAEG è stato calcolato ipotizzando un utilizzo immediato di € 1.500,00, con importo da restituire articolato in 12 rate mensili ciascuna comprensiva di quota capitale da intendersi fissa e quota interessi calcolata su un TAN pari al 15,96%; con riguardo alla voce di costo "*estratto conto periodico / spese di tenuta conto*", precisa che tale voce di costo è stata puntualmente addebitata nell'estratto conto storico e richiama la decisione n. 3362/2022 del Collegio di Napoli; ritiene che il comportamento dell'intermediario sia censurabile ai sensi degli artt. 125-*bis*, commi 6 e 7, e 117, comma 7, del TUB, nonché dell'art. 117, comma 7, del TUB, che prevedono di eguagliare il TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione; chiede all'ABF di "condannare l'Istituto di Credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

L'intermediario resiste al ricorso, riportando i dati del contratto oggetto di ricorso, stipulato nel mese di marzo 2011, e precisa che il ricorrente ha utilizzato la linea di credito per un totale di € 7.169,30. In via preliminare, eccepisce la genericità e la natura consulenziale delle doglianze del ricorrente; richiama la decisione n. 26096/2021 del Collegio di Bari su "un caso del tutto analogo a quelle di specie ed avente ad oggetto le medesime contestazioni"; nel merito, rileva che il contratto è stato stipulato a marzo 2011 e che quindi la disciplina *pro tempore* vigente è rappresentata dal d.m. 8 luglio 1992 che prevedeva che fossero escluse dal calcolo del TAEG le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore; evidenzia che, nel caso di specie, il conto è destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti e, sulla base di ciò, è stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG tale costo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lett. c) del d.m. citato; l'inserimento di tale costo all'interno del TAEG è stato previsto solo con le modifiche introdotte dal d.lgs. 141/2010, entrato in vigore in data 01.06.2011 e quindi non applicabile al contratto oggetto di ricorso. Il ricorrente non avrebbe comunque assolto l'onere probatorio posto a suo carico, "in quanto il calcolo del TAEG dalla stessa effettuato risulta realizzato con criteri di calcolo privi di qualsiasi spiegazione e legenda esplicativa, e fondato su assunti errati e non corrispondenti alle condizioni contrattuali" (richiama la decisione n. 985 del 13 gennaio 2022 del Collegio di Torino). Osserva che l'allegato 5C alla base del calcolo del ricorrente è stato introdotto con Provvedimento della Banca d'Italia di febbraio 2011, epoca successiva alla data di stipula del contratto. Inoltre, che il documento "*Domande frequenti*



“*sul provvedimento del 29 luglio e successive integrazioni*” è riferibile alle disposizioni del febbraio 2011, emendate in seguito al d.lgs. 141/2010 e pertanto non applicabile al caso di specie. Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente osserva che il Documento “DOMANDE FREQUENTI SUL PROVVEDIMENTO DEL 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti)” all’art. 10.3.3 [Calcolo del TAEG] lett. D [Costi connessi alle carte di credito “revolving”] specifica che: “*nel caso di carte di credito “revolving” vadano esclusi dal calcolo del TAEG, in quanto non predeterminabili in anticipo dal finanziatore, i costi relativi a l’invio dell’estratto conto periodico, laddove il consumatore ha la facoltà di scegliere se riceverlo in forma cartacea (a fronte del pagamento di una commissione) oppure elettronica (gratuitamente)*”. Afferma che nel caso di specie, al ricorrente non è stata data alcuna possibilità di scelta in merito alla facoltà di ricevere gli estratti conto in forma elettronica e/o cartacea, e pertanto i relativi costi, pari a € 1,03 al mese, devono essere inclusi nel calcolo del TAEG. Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

Nelle ulteriori repliche, l’intermediario osserva quanto segue: le spese di tenuta conto afferiscono ad una voce di costo unicamente dedicata alla tenuta del conto destinato a ricevere i pagamenti dei clienti e, sulla base di ciò, sono state correttamente escluse dal calcolo del TAEG, in ossequio alla normativa vigente al momento della stipula del rapporto oggetto di contestazione; il contratto si adegua alla normativa vigente al tempo della sua sottoscrizione, costituita dal D.M. 8 luglio 1992, il quale prevedeva che fossero escluse dal calcolo del TAEG. Inoltre, afferma che il contratto richiama espressamente la facoltà del cliente di corrispondere i pagamenti tramite bollettini postali, addebito automatico in C/C (RID) o bonifico (all’art. 11 delle condizioni generali) e reca, in frontespizio, la scelta effettuata dal cliente. Precisa infine che le spese di tenuta conto sono addebitate mensilmente in misura non anormalmente elevata e ribadisce quindi la correttezza del TAEG indicato in contratto.

DIRITTO

1. Parte ricorrente lamenta l’applicazione di un TAEG superiore a quello previsto in un contratto di apertura di credito revolving sottoscritto il 30.03.2011, a causa della mancata inclusione delle spese di tenuta conto. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

2. Il ricorso merita accoglimento.

3. In primo luogo, non hanno pregio le eccezioni preliminari sollevate dall’intermediario. Il ricorso non ha natura consulenziale e, inoltre, l’eventuale carenza dell’apparato probatorio a sostegno della domanda non assurge a motivo di inammissibilità, ma potrebbe semmai portare al rigetto del ricorso nel merito (v. Collegio di Roma, decisione n. 24400 del 06.11.2019).

4. Il presente ricorso ha ad oggetto un contratto di “apertura di linea di credito su carta di credito” stipulato tra le parti il 30.03.2011. Il TAN è pari al 15,96% e il TAEG indicato nel 17,18%. Il contratto è stato sottoscritto prima del 1.6.2011 e, quindi, antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010.

5. Parte ricorrente lamenta che nel TAEG non sono state comprese le spese di tenuta conto, previste dal contratto. L’intermediario evidenzia che nel calcolo del TAEG non dovevano essere ricomprese le spese di tenuta conto, come previsto dall’art. 13 delle condizioni generali.

6. La normativa *ratione temporis* applicabile ai contratti anteriori al 1.6.2011 è il D.M. Tesoro 8 luglio 1992, ove sono indicate, tra le voci da escludere ai fini del calcolo del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

TAEG *“le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate”*.

7. Ciò premesso, si ricorda che il Collegio di Coordinamento, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, ha escluso dal calcolo del TAEG le spese di tenuta conto, *“purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6858/2022).

8. Nel caso di specie, il contratto prevede l'addebito su C/C bancario quale unica modalità di rimborso, e non prevede facoltà di scelta tra modalità gratuite e a pagamento di invio degli estratti conto. L'intermediario, nelle controrepliche, in tema di facoltà di scelta del cliente tra diverse modalità di rimborso del finanziamento richiama l'art. 11 delle condizioni contrattuali, che tuttavia non rileva, concernendo gli *“obblighi di comunicazione”* del cliente.

9. Alla luce di quanto affermato, ipotizzando un rimborso in n. 38 rate mensili da € 50,00 ciascuna (importo del rimborso minimo mensile contrattualmente previsto), includendo le spese di tenuta conto, risulta un TAEG pari al 17,84% a fronte di un TAEG contrattuale pari al 17,18%. In base al consolidato orientamento di questo Arbitro, si riscontra uno scostamento rispetto al TAEG contrattualmente previsto che determina la nullità della relativa clausola.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA